

TITOLO IV

NUOVE NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CAPO I

Principi generali

Art. 32

(Oggetto, ambito e finalità)

1. Le disposizioni del presente Capo definiscono la ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma responsabilità del dirigente nella gestione delle risorse umane e quelle oggetto della contrattazione collettiva.

Art. 33

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: “che costituiscono disposizioni a carattere imperativo.”;
- b) al comma 3, dopo le parole: “mediante contratti collettivi” sono inserite le seguenti: “e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis,”;
- c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.”.

Art. 34

(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.”;
- b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.”.

Art. 35

(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-*bis*. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.”.

Art. 36

(Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. L'articolo 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il sostituito dal seguente:
“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione.”.